

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

*Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti
pubblici*

**Le novità dell'Ecosistema nazionale di
approvvigionamento digitale**

ROP 13.2.2024



CONFINDUSTRIA
Sardegna Meridionale
Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano

Origine Ecosistema di e-procurement

- ❖ Il nuovo Codice Appalti, d.lgs. 36/2023, recepisce l'esigenza:
 - di "definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività",
 - prevista tra gli obiettivi più rilevanti del **Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza** (v. milestone M1C1-70).

Viene dedicata, per la prima volta, l'intera Parte II del Codice appalti, (artt. dal 19 al 36), alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.


Tale novità si inserisce nel più ampio progetto dedicato alla PA, denominato "PA digitale 2026" ed è promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Pubbliche amministrazioni.

Applicazione della digitalizzazione (225.2)

- ❖ A partire dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici,
 - si applica indipendentemente dall'importo:
 - a tutti i contratti di appalto o concessione, sottoposti alla disciplina del Codice,
 - nei settori ordinari,
 - nei settori speciali;
 - a tutte le procedure di affidamento incluse nel PNRR avviate dal 2024.
 - comporta l'utilizzo dell'Ecosistema nazionale di e-procurement e quindi degli strumenti di:

- **e-notification** per la pubblicità dei bandi di gara;
- **e-access** ai documenti di gara;
- **e-submission** delle offerte;
- **e-DGUE** per le dichiarazioni dell'OE;
- **e-Certis** per i certificati richiesti nelle procedure d'appalto.

Diagramma Ecosistema di e-procurement



Regole e principi

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

La digitalizzazione degli appalti (19 e ss.)

- ❖ La digitalizzazione prevista dal PNRR:
 - non ha l'obiettivo di sostituire i documenti cartacei con file digitali firmati, ma di adottare *un nuovo approccio digitale per l'intero ciclo contrattuale*;
 - fa parte di una più ampia *transizione digitale* che coinvolge la società nel suo insieme;
 - è un **principio strumentale** finalizzato a *ridurre i tempi delle procedure di gara, della stipula e dell'esecuzione* dei contratti;
 - è una **regola generale** dell'azione amministrativa che contribuisce al raggiungimento degli *obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'imparzialità* dell'azione pubblica.

Il codice:

- stabilisce **regole e principi generali**;
- riformula il concetto di **trasparenza**
- prevede **processi decisionali automatizzati**
- istituisce l'**ecosistema nazionale** di approvvigionamento digitale

Regole generali digitalizzazione (19)

L'intero ciclo dei contratti pubblici deve essere digitalizzato, compresi:

programmazione

progettazione

affidamento

esecuzione

Tutte le attività devono essere realizzate attraverso **piattaforme e servizi digitali interoperabili** che scambiano dati automaticamente

È necessario **proteggere i dati e garantire la sicurezza** dei sistemi

I dati e le informazioni trattati devono essere gestiti **in formato aperto** per garantire la neutralità tecnologica e **evitare discriminazioni tra OE.**

La digitalizzazione **rispetta principi** del **CAD** e l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, senza ridurre la tutela dei privati nei confronti della PA

La digitalizzazione **favorisce la trasparenza**, consentendo **l'accesso** ai documenti amministrativi e la **tracciabilità** delle operazioni.

Principio dell'unicità dell'invio (19)

- ❖ Vengono elaborati una serie di principi di base, tra cui quello dell'unicità dell'invio, secondo cui le SA e gli enti concedenti (SA) si assicurano che:
 - ogni dato sia **fornito 1 sola volta a un 1 sistema informativo** o principio del «**once only**» (v. invio alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, BDNCP, dell'ANAC);
- ❖ Lo stesso dato, una volta fornito:
 - non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati;
 - è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Si applica ai dati relativi a:

- **programmazione** di lavori, opere, servizi e forniture,
- tutte le **procedure** di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte,
- ogni qualvolta siano imposti **obblighi di comunicazione** a una banca dati o a un sistema informativo.

Es. Once only - FVOE (24, 99)

- ❖ La SA verifica l'assenza di cause di esclusione (94 e 95), e il possesso dei requisiti di partecipazione (100 e 103), con la
 - a) consultazione FVOE (24) e altri documenti allegati dall'OE non diversamente reperibili,
 - b) tramite l'interoperabilità con la PDND (50-ter CAD) e con le banche dati delle PA.
- ❖ Agli OE **non possono essere richiesti documenti** a comprova dei requisiti o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono:
 - **reperibili tramite a) e b),**
 - **già in possesso della SA** per una precedente aggiudicazione o accordo quadro.

L'obbligo di utilizzare il FVOE, sussiste solo ove sia possibile acquisire il CIG.

Non sussiste per gli elenchi di OE, in cui la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti (ANAC com. 16.11.22)

Es. Once only - Soccorso istruttorio (24, 101)

❖ Il soccorso istruttorio per:

a) *integrare* di ogni *elemento mancante* la documentazione trasmessa alla SA,

b) *sanare ogni omissione*, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento,

... può essere attivato dalla SA «*Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale*» dell'OE.

Per il FVOE, nella sua nuova versione 2.0, Anac ha predisposto due manuali, uno per la SA e l'altro per l'OE.

Tra le novità:

- *l'accesso tramite identificazione (es. SPID, CIE) per OE e SA;*
- *l'assenza del PassOE;*
- *la richiesta della SA di aggiornamento di un documento o di associarlo ad un determinato fascicolo del concorrente.*

Principi della digitalizzazione (19 e ss.)

Trasparenza e spiegabilità: Gli algoritmi dovrebbero essere non solo **conoscibili**, ma anche trasparenti e spiegabili, in modo che gli **OE possano comprendere** come e perché SA prende certe decisioni.

Formazione e responsabilità: è importante programmare la formazione di chi sia **responsabile dell'utilizzo dei sistemi e delle decisioni automatizzate**, per valutarne il comportamento in caso di problemi.

Affidabilità e Sicurezza: le SA adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a:

- evitare il **rischio di malfunzionamenti** dei sistemi, di inesattezze dei dati o di fattori che incidano sulla razionalità dei processi decisionali automatizzati;
- prevenire **attacchi informatici**, adottando misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.

Non discriminazione: I sistemi informatici devono essere **progettati per rispettare i principi fondamentali** tutelati dal codice. Ciò include l'analisi degli effetti della scelta del software delle infrastrutture informatiche.

Obblighi di digitalizzazione SA e EC (19-36)

- ❖ Garantire l'esercizio dei **diritti di cittadinanza digitale**;
- ❖ Assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto del CAD (d.lgs. 82/05);
- ❖ Operare secondo i principi di neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dei dati e sicurezza informatica, adottando misure tecniche e organizzative;
- ❖ Svolgere attività e procedimenti digitalmente, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali;
- ❖ Assicurare la formazione e aggiornamento del personale;
- ❖ Assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la BDNCP.

Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto della digitalizzazione e il supporto alle SA (21.8).

Rispetto dei principi (19 e ss.)

**Sindacato
sull'operato
dell'amministra-
zione**

Applicando l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il rispetto dei principi rientra:

- *nella valutazione a cui è chiamato il giudice amministrativo,*
- *nell'approfondimento, caso per caso, del **corretto esercizio della discrezionalità amministrativa**, che ha portato alla scelta dello strumento più idoneo a garantire gli interessi della collettività (Cons. St. n. 7827/21)*

PAD Certificate

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

Piattaforme di approvvigionamento (25)

- ❖ Le **piattaforme** di approvvigionamento digitale, sono costituite dall'**insieme dei servizi e dei sistemi informatici**, *interconnessi e interoperanti*, per:
 - *svolgere* una o più attività del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ossia: *programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.*
 - *assicurare la piena digitalizzazione* dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
- ❖ Le **piattaforme interagiscono con i servizi della BDNCP** (23) nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (50, CAD).

*Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del **principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio** delle informazioni*

Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza (20.3)

Obbligo piattaforme (25)

- ❖ Le SA non dotate di una propria piattaforma certificata (interconnessa con i servizi della PDND e della BDNCP) devono avvalersi:
 - di quelle messe a disposizione da **altre SA** (25) o Enti concedenti
 - dei **servizi resi da centrali di committenza**, come il MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) gestito da Consip per conto del MEF (4.3-ter, del d.l. 95/2012), o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema.

Le certificazioni interessano le singole fasi contrattuali ossia: pianificazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione

*La qualificazione della SA decade se entro il 31.1.2024, non **comunica** tramite l'applicativo "Qualificazione stazioni appaltanti", la **PAD proprietaria o accessibile tramite contratti con terzi***

Qualificazione SA e PAD

- ❖ Le SA e le CC che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l'utilizzo di piattaforma certificata,
 - *tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il **concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac** delle piattaforme certificate (com. pres. ANAC 31.1.24).*
- ❖ Non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei *soggetti qualificati di diritto*, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023.

*Sono oltre **3.100 le stazioni appaltanti qualificate** che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema "Qualificazione stazione appaltanti", la disponibilità e l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.*

L'11 febbraio 2024 erano 49 le piattaforme certificate

Servizi digitali PAD certificate (22.2, 25, 115)

- ❖ Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:
 - a) *redazione o acquisizione atti* in formato nativo digitale;
 - b) *accesso elettronico* alla documentazione di gara;
 - c) *presentazione delle offerte*;
 - d) *apertura, gestione e conservazione del fascicolo* (digitale) *di gara*;
 - e) *controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione* e gestione delle garanzie.

*L'allegato II.14 stabilisce le modalità viene svolta l'**attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori** attraverso piattaforme digitali. Ad esempio, se durante la **visita di collaudo**, l'**organo** rileva difetti o mancanze che rendono il lavoro completamente inaccettabile, il certificato di collaudo viene rifiutato e si procede ex 25.*

Gestione PAD certificate (22.2, 24, 25, 26.2)

- ❖ Inoltre, le SA **operano su PAD "certificate"** da AgID per:
 - la gestione "digitale" delle diverse fasi dell'appalto,
 - lo scambio di dati con la BDNCP, anche **ai fini della pubblicità legale** e della **trasparenza**,
 - l'accesso al fascicolo di gara, al fascicolo virtuale dell'operatore economico, **FVOE 2.0**, che:
 - si *collega alla PDND* per la verifica dei requisiti,
 - è *integrato e gestito dall'OE*, che accede tramite SPID di 2° livello (o CIE) e
 - a, pieno regime, utilizza l'interoperabilità con l'eDGUE per le dichiarazioni di gara;
 - l'ottenimento del codice identificativo gara (CIG).

*Le PAD assicurano anche la **tracciabilità**, l'**accesso** agli atti, il **controllo** tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e delle **garanzie**.*

Le SA sono libere di adottare per le singole fasi diverse piattaforme

Altri utilizzi delle PAD per le SA (29, 115, 125)

- ❖ Le PAD, sono altresì utilizzate dalle SA:
 - accesso all'Anagrafe degli OE partecipanti agli appalti
 - nelle *procedure ristrette*, nel *dialogo* competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, per la *trasmissione dell'invito per i candidati selezionati a presentare, simultaneamente e per iscritto, le rispettive offerte* o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo;
 - per la *riconciliabilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti*, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica;

Per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del CAD

Verifica telematica della garanzia (106.3)

- ❖ **Fino al 30.6.24**, nelle more della verifica telematica della garanzia fideiussoria come garanzia di partecipazione alle gare d'appalto, l'OE:
 - *prima di procedere alla sottoscrizione*, è tenuto a verificare che il garante sia in **possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie** mediante accesso al sito web della Banca d'Italia "intermediari" e "garanzie-finanziarie" nonché sul sito dell'Ivass.
 - *all'atto della sottoscrizione della garanzia*, acquisisce dall'ente garante
 - **l'indirizzo Internet** a cui solo la SA interessata può accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale (v. delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023) o, in alternativa,
 - **un indirizzo PEC** dedicato cui la SA invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Consultazione RPC (27)

- L'elenco delle piattaforme certificate gestito da ANAC è contenuto nella sezione **"Registro piattaforme certificate"** del **Portale dei dati aperti dell'Autorità**

- L'identificazione degli utenti avviene attraverso **SPID e CIE** per OE e SA

- La piattaforma deve prevedere **profili per il LR e un suo delegato**, con la possibilità di creare e revocare ulteriori profili

The screenshot shows the ANAC website interface. The address bar displays <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>. The main content area is titled "Registro Piattaforme Certificate" and includes a navigation menu with options like "Sezione Piattaforme", "Sezione Componenti certificati", "Sezione Gestori autorizzati", and "Sezione Titoli". Below the navigation, there is a search bar with the placeholder text "inserisci il testo da ricercare". A table of certified platforms is visible, with columns for "Piattaforma", "Descrizione Piattaforma", "UUID", and "Stat".

Piattaforma	Descrizione Piattaforma	UUID	Stat
"Appalti & Contratti e-Proc...	"Appalti&Contratti e-Proc...	"8cd6d3b1-9523-5dd8-9b...	"C
"CONTRACTA"	"Piattaforma per la gestion...	"e96052e9-564a-58b1-bb...	
"GGAP"	"Piattaforma di interoperabi...	"632e1143-490c-5d21-8"	
"JaggerPA"	"La piattaforma integrata JA...	"de13cb69-ee9f-57?"	
"Net4market"	"Piattaforma di approvvigio...	"64cf4cce-80"	

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Responsabilità delle piattaforme (25)

In caso di **comprovato malfunzionamento**, pur se temporaneo, delle piattaforme, le SA:

DEVONO

assicurare la partecipazione alla gara

Possono eventualmente disporre:

- la **sospensione del termine per la ricezione delle offerte** per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e
- la **proroga** dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento

NON POSSONO

porre a carico dei concorrenti o dello aggiudicatario eventuali **costi connessi alla gestione** delle piattaforme

Cons. Stato 4 aprile 2023, n. 3452

- ❖ Secondo i giudici, ***l'annullamento della gara e la sua riedizione*** sono giustificati quando una ***società desidera partecipare*** alla procedura di gara, ma è ***impedita a farlo a causa di problemi tecnici*** della piattaforma informatica (nel caso specifico del sistema MePA). Questa decisione:
 - ***non costituisce un risarcimento specifico*** per la società danneggiata, ma
 - ***è una conseguenza della caducazione degli atti a causa del malfunzionamento della piattaforma telematica.***
- ❖ L'operato della SA era illegittimo nel proseguire con le operazioni di gara, perché:
 - ***avrebbe dovuto prorogare il termine*** per la presentazione delle offerte in proporzione alla gravità del malfunzionamento, ***garantendo così la correttezza e la legittimità della procedura.***
 - ***non rappresentava una giustificazione la scadenza dei finanziamenti.***

Bando tipo n. 1 – Sv e Fn sopra soglia

- ❖ Con l'utilizzo della Piattaforma si accettano *termini e condizioni presenti nei documenti di gara*, il Reg. eIDAS, del CAD) e e Il.gg. dell'AGID.
- ❖ Si applicano i **principi di autoresponsabilità** e **diligenza professionale ex cc.**
- ❖ *SA non è responsabile di perdite, danni o ritardi* causati da programmi/attrezzature utilizzati dagli OE o dal loro uso non conforme a quanto disciplinato dalla SA.
- ❖ La SA può **sospendere i termini di presentazione** delle offerte per ripristinare la P., quando il *malfunzionamento non è imputabile agli OE.*
- ❖ Le *attività degli OE sono registrate* utilizzando la scala di tempo nazionale.
- ❖ Sono a carico dell'OE: *hardware, software, certificati digitali, PEC e connettività.*
- ❖ I documenti di gara possono **specificare gli orari in cui la P. è accessibile.**

BT n. 1 – Dotazioni e identificazione

- ❖ Gli OE devono dotarsi di:
- almeno un *PC* con *connessione internet*,
 - un *browser compatibile* con la Piattaforma,
 - un sistema di identità digitale *SPID* (altri ex Reg. eIDAS),
 - un *domicilio digitale* o un indirizzo di servizio elettronico certificato qualificato,
 - un certificato di *firma digitale* rilasciata da un organismo autorizzato per il legale rappresentante o altro soggetto autorizzato.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito e richiede l'identificazione dell'OE, che:

- *avviene tramite **SPID o altri mezzi ex Reg. eIDAS.***
- *riceve un **profilo e credenziali** per partecipare alla procedura di gara.*

*Nelle more della digitalizzazione il rilascio di specifiche credenziali può avvenire anche con: **carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS)***

BT n. 1 – Comunicazioni e chiarimenti

- ❖ Dal 2024, le comunicazioni con l'OE avvengono su:

domicilio digitale o indirizzo di servizio elettronico qualificato, per aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare, stipulazione contratto

PAD, salvo malfunzionamento, per attivazione del soccorso istruttorio, verifica dell'anomalia, richiesta di offerta migliorativa, e sorteggio

PAD e sul sito istituzionale, per risposte a domande sulla procedura (da porre nei termini indicati, es. 10gg prima) tramite la sezione dedicata sulla PAD.

*Per i raggruppamenti, reti o consorzi, gli OE eleggono un **domicilio digitale c/o il mandatario o capofila.***

Per i consorzi non necessari, è valida per tutte le consorziate la comunicazione al consorzio, e quella all'ausiliata per tutti gli ausiliari.

BDNCP - PCP

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

BDNCP (23, 25, 222)

- ❖ Nell'EANAD assume una connotazione di centralità la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** dell'ANAC (BDNCP), ove confluiscono, in formato digitale «nativo» le informazioni obbligatorie a cui sono soggette tutte le SA incluse le società *in house* per gli affidamenti diretti. Fanno parte della BDNC:

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti - **AUSA**

Anagrafe degli Operatori Economici

Piattaforma dei Contratti Pubblici - **PCP**

Casellario informatico dei Contratti Pubblici, ove sono inserite le notizie rilevanti per OE

Fascicolo virtuale dell' operatore economico – **FVOE** alimentato da altre banche dati e dall'OE stesso

Non esite più lo Osservatorio sui contratti pubblici

Vedi a es. annotazioni rating, sanz. interdittive, notizie su requisiti.

Rilascio del CIG tramite BDNCP-PCP

- ❖ Fino al 30 giugno 2024, il CIG può essere *acquisito oltre che tramite piattaforme certificate, anche tramite l'interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici* (PCP) per diverse finalità, tra cui la *tracciabilità finanziaria* (det. ANAC n. 4/2011), e per le fattispecie indicate nella delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023, che includono:
 - l'adesione ad *accordi quadro* e
 - *convenzioni*, nonché
 - la *ripetizione di lavori o servizi analoghi* previsti dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate ante 31.12.23.
- ❖ Una volta ottenuto il CIG, non è più necessario perfezionarlo.

È consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante Simog, solo per bandi pubblicati o lettere di invito inviate entro il 31.12.23

Affidamenti diretti di importo <€5.000

- ❖ Con il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è consentito
 - fino al 30 settembre 2024, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP;
 - dal 1° ottobre 2024, sarà obbligatorio il ricorso alle **piattaforme certificate**.

Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.

*Per i pagamenti come i **valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni**, è consentito l'utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, anche con la costituzione di un fondo cassa per spese giornaliere, costituito tramite strumento di **pagamento tracciabile**.*

Interfaccia per importi inferiori a 5000 euro

La pagina dell'interfaccia della Piattaforma Anac dove selezionare il codice AD5 per comunicare gli affidamenti sotto i 5000 euro.

The screenshot shows the ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) website interface. The top navigation bar includes 'Contratti Pubblici', 'Anticorruzione', and 'Trasparenza'. A left sidebar menu contains 'Dashboard', 'GESTIONE APPALTI', and 'APPALTI'. The main content area displays a list of procurement codes with their descriptions and legal references. The code AD5, 'Affidamento diretto < 5K €', is circled in red. A blue 'Crea Bozza' button is located at the bottom right of the list.

Codice	Descrizione	Articolo
AD2_26	Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, settoriale	Articolo 50 comma 9 decreto legislativo 36/2023
AD2_27	Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, difesa	Articolo 31 decreto legislativo 208/2011 Articolo 50 comma 1 lettere c) d) e) decreto legislativo 36/2023 Articolo 50 comma 9 decreto legislativo 36/2023
AD2_28	Affidamento diretto	Articolo 182 comma 7 decreto legislativo 36/2023 Articolo 187 decreto legislativo 36/2023
AD4	Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	N/A
AD5	Affidamento diretto < 5K €	Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023

CIG - Varianti

- ❖ La comunicazione all'ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque
 - *mediante il sistema Simog*, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o
 - *mediante le piattaforme digitali certificate*, in caso di CIG acquisiti mediante PAD.

Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT n. 582 del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

Trasparenza

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

BT n. 1 - Digitalizzazione

- ❖ A partire dal 1° gennaio 2024, le piattaforme di approvvigionamento digitale dovranno collegarsi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, al fine di consentire alle SA di:
 - condurre in formato digitale le attività e i procedimenti amministrativi ;
 - rispettare gli *obblighi di pubblicità* legale degli atti.
 - adempiere agli *obblighi di comunicazione verso l'ANAC* (222.9);
 - conformarsi agli *obblighi di trasparenza* (d.lgs. 33/2013), mediante comunicazione alla BDNCP (28.4).
 - garantire l'*accesso digitale agli atti* (35 e 28.4);
 - inserire informazioni rilevanti nel *Casellario informatico* (222.10);
 - utilizzare il *Fascicolo virtuale dell'operatore economico* (FVOE) (24)

Publicità legale degli atti (27)

- ❖ All'ANAC viene affidata la pubblicità degli atti attraverso la BDNCP, mediante la quale vi è la *trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea* e la loro pubblicazione a livello europeo (84) e nazionale (85).
- ❖ Gli **effetti giuridici** degli atti decorrono *dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*.
- ❖ La **documentazione di gara** è disponibile attraverso:
 - le *piattaforme digitali* (25) e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
 - il *collegamento con la BDCP*.

L'ANAC ha adottato d'intesa con il MIT, stabilisce i **tempi** e le **modalità** di **attuazione** del presente articolo. Fino a tale data la **pubblicità** legale in ambito nazionale era garantita dal **transitorio** (225. 2).

Consultazione PVL (21.3)

- **Superata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, i relativi oneri sono espliciti attraverso la pagina web ANAC denominata «**Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale**» (PVL), suddivisa in tre sezioni:
 - *bandi e avvisi di indizione;*
 - *esiti di gara;*
 - *altri avvisi.*

- *Ogni sezione della piattaforma include un filtro che permette specifiche funzionalità di ricerca.*



<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

Trasparenza dei contratti pubblici (28)


- ❖ Ai fini della trasparenza, **l'ANAC inserisce i dati:**
 - relativi ai singoli appalti (incluso l'elenco degli OE invitati) e alla programmazione.
 - trasmessi dalle SA alla BDNCP attraverso le piattaforme o anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, **sul proprio portale**, anche, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.
- ❖ Nella sezione «Amministrazione trasparente» delle SA sono pubblicati la *composizione della commissione giudicatrice* e i curricula dei suoi componenti, nonché i *resoconti della gestione finanziaria dei contratti* alla loro conclusione.

Quanto riportato nella piattaforma utilizzata per la registrazione dell'appalto è automaticamente pubblicato e assume valenza di pubblicità legale. In caso di errore occorre procedere alla pubblicazione di una rettifica all'atto pubblicato.

Obblighi trasparenza (28)

- ❖ L'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto:
 - sono trasmessi dalla SA, **tramite PAD** certificate alla BDNCP, e
 - *non devono essere pubblicati in forma integrale* anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.
- ❖ In AT viene pubblicato il collegamento ipertestuale, che consente di accedere alla BDNCP/**portale dati aperti dell'ANAC stessa.**

*Resta l'obbligo di pubblicare **su AT dati e atti obbligatori non comunicati** tramite PAD, anche tramite link a piattaforma certificata liberante accessibile.*



<https://dati.anticorruzione.it>

Accesso atti

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

Accessibilità e esattezza dati (30.4, 35)

❖ Le SA assicurano:

- **tracciabilità e trasparenza** delle attività svolte,
- accessibilità e **conoscibilità in modalità digitale ad atti**, dati e informazioni, mediante acquisizione diretta tramite le piattaforme informatiche, relativi a:

- i *processi decisionali* automatizzati;
- le procedure di *affidamento* (è digitale anche l'*accesso civico*) e
- l'*esecuzione* dei contratti pubblici.

*Le SA adottano ogni **misura tecnica e organizzativa** atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano **inesattezze dei dati** e sia minimizzato il **rischio di errori**, nonché a impedire **effetti discriminatori** (v. nazionalità, etnia, opinioni politiche, religione, status genetico e di salute, genere o orientamento sessuale, etc.).*

Accesso atti (35)

- ❖ Attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla SA, sono resi disponibili a tutti i **candidati e offerenti** non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione:
 - *offerta dell'OE risultato aggiudicatario,*
 - *verbali di gara e atti,* dati e informazioni relativi all'aggiudicazione,
 - *comunicazione digitale dell'aggiudicazione (90)* e le decisioni prese riguardo alle **richieste di oscuramento** di parti delle offerte degli OE (35.4.a).
- ❖ *Ai primi 5 in graduatoria,* atti e offerte degli altri 4.

Tutti i cittadini possono richiedere la documentazione e di gara, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Accesso atti e segreti industriali (36)

- ❖ Sono individuate le ipotesi di esclusione all'accesso, fra cui quella che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
- ❖ Per proteggere i segreti industriali o altre informazioni sensibili in un contratto di appalto già durante la gara d'appalto occorre:
 - dichiararne la presenza **nell'offerta**,
 - motivare la loro protezione e
 - **chiedere l'oscuramento** delle parti sensibili del contratto.

Le SA segnalano all'ANAC l'insussistenza delle ragioni di segretezza indicate dall'OE

Le decisioni sulle richieste di oscuramento, sono contestate per le vie giudiziali, nel termine di 10gg (116).

Differimento accesso atti (35)

1. **Procedure aperte:** *L'elenco dei partecipanti è accessibile dopo la scadenza del termine per presentare offerte.*
2. **Procedure ristrette, negoziate e gare informali:** *L'accesso all'elenco dei partecipanti e ai documenti correlati è differito fino alla scadenza del termine per presentare offerte. I richiedenti invito respinti possono accedere all'elenco degli invitati dopo la comunicazione ufficiale degli invitati.*
3. **Documenti relativi ai requisiti di partecipazione:** *Non sono accessibili fino all'aggiudicazione.*
4. **Documenti relativi alle offerte e alla loro valutazione:** *Sono accessibili solo dopo l'aggiudicazione.*
5. **Documenti relativi alle verifiche di anomalia:** *Sono accessibili solo dopo l'aggiudicazione.*

Fino a quando queste fasi non sono completate, gli atti e le informazioni non possono essere condivisi, pena l'applicazione dell'art. 326 del codice penale) per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Parere MIT 2166 del 21/7/2023

- ❖ *L'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 36/2023 mira a **garantire una valutazione accurata e imparziale delle offerte**, indipendentemente dall'informazione ottenuta durante la seduta pubblica e pertanto che l'accesso ai verbali relativi alla valutazione delle offerte sia ritardato fino all'aggiudicazione (lett. d).*
- ❖ *Il **differimento dell'accesso vale anche per le gare al minor prezzo**, anche se l'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica e non c'è una "valutazione tecnica" dell'offerta. In altre parole, il ritardo nell'accesso ai verbali si applica indipendentemente dal criterio di selezione (prezzo o qualità-prezzo) prescelto.*

La seduta pubblica, durante la quale i partecipanti prendono conoscenza degli elementi che saranno inseriti a verbale, non influenza il differimento dell'accesso ai verbali, perché anche se conoscono questi elementi, l'accesso ai verbali completi è comunque ritardato fino all'aggiudicazione.

Procedure automatizzate

Gli effetti della digitalizzazione sugli appalti pubblici

Principi di automatizzazione (30.3)

- ❖ Nel caso di decisioni assunte mediante automazione, viene previsto il rispetto di alcuni principi:
 - a) di conoscibilità e comprensibilità, dei processi decisionali automatizzati;
 - b) di non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque dovrà esistere nel processo decisionale **un contributo umano** capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
 - c) di non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli OE.

*Da una intelligenza artificiale ci si attende anche la capacità di fare **valutazioni discrezionali**, non si tratta, quindi, di attivare un sistema asettico di scrittura di un algoritmo, utilizzato dalla SA ma **logica algoritmica** sottostante, alla scelta del contraente.*

Procedure automatizzate (19.6, 30.1.2.5)

- ❖ Senza introdurre un vero e proprio obbligo, il codice stabilisce che, ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le SA debbano ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte e, quindi, anche a una intelligenza artificiale o IA assicurando:
 - a) la disponibilità del **codice sorgente** e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
 - b) le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla **correzione degli errori e degli effetti indesiderati** derivanti dall'automazione.

*Le PA pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», **l'elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.***

Regolamento UE sulle AI

- ❖ Il regolamento UE sulle AI si applicherà ai soggetti pubblici e privati, all'interno e all'esterno dell'UE, a condizione che il sistema di IA sia immesso sul mercato dell'Unione o che il suo uso abbia effetti su persone situate nell'UE, introducendo:
 - a) Regole *armonizzate per l'immissione sul mercato*, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione.
 - b) Il *divieto di determinate pratiche* di intelligenza artificiale.
 - c) *Requisiti specifici per i sistemi di IA* ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi.
 - d) Regole di *trasparenza armonizzate* per alcuni sistemi di IA.
 - e) Regole *armonizzate specifiche per l'immissione sul mercato* di modelli di IA di uso generale.
 - f) Regole sul monitoraggio del mercato, sulla governance e sull'applicazione della *vigilanza* del mercato stesso.
 - g) Misure a sostegno dell'innovazione (v. PMI, comprese le start-up).

Le novità dell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale

Grazie per l'attenzione